



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale

Ufficio Pianificazione e Organici

Via G. Gilli, 3 38121 TRENTO
Tel. 0461497227 - Fax 0461 497216

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DEL SECONDO CICLO DI
ISTRUZIONE
LORO SEDI

ALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LORO SEDI

ALBO INTERNET

Trento, 22 marzo 2010
Prot. n. 2376/10-S145/UPEO/FG-GP

Oggetto: Nota esplicativa della delibera della Giunta provinciale n. 533 del 16 marzo 2010 avente come oggetto "Discipline obbligatorie e quantificazione oraria di insegnamento delle stesse per i percorsi del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2010-2011. Iniziativa innovativa ai sensi dell'articolo 57 della legge provinciale n. 5 del 2006".

In data 16 marzo 2010 la Giunta Provinciale ha emanato la delibera n. 533 avente come oggetto "Discipline obbligatorie e quantificazione oraria di insegnamento delle stesse per i percorsi del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2010-2011. Iniziativa innovativa ai sensi dell'articolo 57 della legge provinciale n. 5 del 2006".

Rinviano al sito www.vivoscuola.it per la lettura del testo integrale della Delibera, si forniscono di seguito alcune precisazioni su aspetti che meritano di essere approfonditi.

La delibera in oggetto al punto 1 del dispositivo, in attuazione dell'art. 57 della legge provinciale sulla scuola, approva per l'anno scolastico 2010/2011 un'iniziativa innovativa dell'ordinamento dei percorsi del secondo ciclo d'istruzione alla quale le istituzioni scolastiche potranno aderire.

ADESIONE ALL'INIZIATIVA INNOVATIVA

Qualora l'istituzione scolastica intenda aderire all'iniziativa innovativa,
per le classi prime:

- si applicano le discipline obbligatorie e la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse contenute negli allegati 1.1. Licei, 1.2 Istituti professionali e 1.3 Istituti tecnici;
- si applica il quadro orario settimanale con una ripartizione della quantificazione oraria annuale di insegnamento di ciascuna disciplina obbligatoria in unità orarie di lezione aventi la durata pari a cinquanta minuti, così come previsto dagli allegati 2.1. Licei, 2.2 Istituti professionali e 2.3 Istituti tecnici.

per le classi successive alla prima:

- le discipline obbligatorie ed il relativo quadro orario rimangono, ad esaurimento, quelli degli attuali percorsi in atto con una durata dell'unità di lezione pari a cinquanta minuti.

Sia per le classi prime che per quelle successive l'orario di lavoro settimanale, definito in unità di cinquanta minuti, dovrà necessariamente essere completato secondo le modalità da definirsi in sede di contrattazione provinciale.

NON ADESIONE ALL'INIZIATIVA INNOVATIVA

Qualora l'istituzione scolastica non intenda aderire all'iniziativa innovativa,
per le classi prime:

- si applicano le discipline obbligatorie e la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse previste dall'iniziativa innovativa e contenute negli allegati 1.1. Licei, 1.2 Istituti professionali e 1.3 Istituti tecnici;

per le classi successive alla prima:

- si applicano le discipline obbligatorie e la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse previste dagli attuali percorsi in atto.

Sia per le classi prime che per quelle successive le unità orarie di lezione hanno una durata pari a sessanta minuti, fatta salva l'autonomia organizzativa riconosciuta alle istituzioni scolastiche e tenendo conto che nella determinazione dell'organico lo Scrivente dovrà comunque considerare la quantificazione oraria settimanale delle discipline obbligatorie, verificando il tempo scuola effettivamente prestato.

FLESSIBILITA' ORARIA

Con riferimento alle classi prime, sia nel caso di adesione che in quello di non adesione all'iniziativa innovativa, si applicano i limiti massimi per la flessibilità oraria stabiliti dai regolamenti statali che fissano rispettivamente:

- **per i licei** il 20% nel primo biennio e nell'ultimo anno, il 30% nel secondo biennio;
- **per gli istituti tecnici** il 20% nel primo biennio, il 30% nel secondo biennio ed il 35% nell'ultimo anno;
- **per gli istituti professionali** il 25% nel primo biennio, il 35% nel secondo biennio ed il 40% nell'ultimo anno.

Per classi successive alla prima rimane in vigore, in attesa dell'emanazione del regolamento provinciale, il limite massimo di flessibilità pari al 20% previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 come attuato dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 34.

MODALITA' DI ADESIONE ALL'INIZIATIVA INNOVATIVA

Il punto 4 della delibera prevede che, entro il termine del 20 aprile 2010, ogni Istituzione scolastica deve deliberare se aderire o meno a tale iniziativa innovativa.

Tale iniziativa innovativa, riguardando l'adozione delle discipline obbligatorie e la loro quantificazione oraria, rientra di fatto tra gli argomenti che devono essere definiti dal progetto d'istituto (art. 18, comma 3 e articolo 56, comma 2 della legge provinciale sulla scuola).

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge provinciale sulla scuola, il progetto d'istituto è approvato dal consiglio dell'istituzione sulla base di una deliberazione del collegio dei docenti, anche l'adesione all'iniziativa innovativa, rientrando nel progetto d'istituto, dovrà essere approvata con le stesse modalità e quindi dal consiglio dell'istituzione sulla base di una proposta deliberata dal collegio dei docenti.

Ricordando che il termine del 20 aprile è perentorio, si chiarisce che qualora l'istituzione scolastica non deliberi di aderire o meno all'iniziativa innovativa entro tale data, si applica l'iniziativa innovativa stessa (punto 8 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale).

LINGUE STRANIERE

Il punto 7 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale stabilisce che per quanto riguarda le lingue straniere nelle classi prime di tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione, è previsto l'insegnamento sia della lingua inglese che di quella tedesca, ferma restando la possibilità dell'insegnamento di una lingua comunitaria diversa da quella tedesca esclusivamente nei casi di consolidate esperienze già in atto, su motivato progetto dell'istituzione scolastica da autorizzare da parte della struttura provinciale competente.

Si ritiene che tale requisito ricorra qualora nel progetto d'istituto, oggi in vigore nell'istituzione scolastica, l'insegnamento della lingua comunitaria diversa da quella tedesca sia impartito in continuità con quanto già avvenuto negli anni scolastici precedenti.

Si informa, infine, che le relative richieste dovranno pervenire al Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale **entro e non oltre martedì 20 aprile 2010.**

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Ceccato
